



Novembre 2017

Disposizioni per la nuova Legge sull'energia del 30 settembre 2016

Revisione parziale dell'ordinanza sulla geologia nazionale

Note esplicative



Indice

1.	Osservazioni preliminari.....	1
2.	Linee generali dell'avamprogetto	1
3.	Ripercussioni finanziarie e sul personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i cantoni e i comuni	1
4.	Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società	1
5.	Rapporto con il diritto europeo	2
6.	Commento alle singole disposizioni.....	2



1. Osservazioni preliminari

Il 30 settembre 2016 il Parlamento ha approvato la Legge sull'energia (LEne) totalmente revisionata (FF 2016 7683). Questo comporta anche adeguamenti in undici altre leggi federali. Gli elettori hanno accettato il disegno di legge il 21 maggio 2017. Le modifiche a livello di legge hanno ripercussioni su diverse ordinanze.¹ Fra queste figura anche l'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geologia nazionale (OGN; RS 510.624). La presente revisione è dunque parte integrante degli adeguamenti necessari a livello di ordinanza previsti dalla nuova LEne.

2. Linee generali dell'avamprogetto

Al tempo dell'emanazione della OGN la strategia in materia di dati della geologia nazionale non era ancora sviluppata. Solo recentemente nell'ambito dei lavori sulla strategia in materia di dati e in diversi accertamenti giuridici si è rivelata l'importanza della suddivisione tra dati geologici primari, dati geologici primari processati e dati geologici e informazioni secondari.

Siccome il substrato geologico è direttamente accessibile unicamente nell'ambito di perforazioni, scavi o costruzioni di gallerie, i dati sul substrato devono essere raccolti con altri metodi e per lo più in modo indiretto. I dati grezzi (chiamati dati primari in linguaggio tecnico) possono venir raccolti principalmente tramite un'attività esplorativa (rilevamenti litologici e descrizione geotecnica di carote e cuttings (detriti di perforazione), parametri tecnici di perforazione, registrazione di venute di acqua, gas o olio combustibile, rilevamenti di log-geofisici in-situ, valori misurati nell'ambito di test di perforazione, ecc.), tramite un'attività di prospezione (sismica, gravimetria, magnetotellurica, ecc.) oppure tramite analisi di laboratorio, nonché la raccolta di campioni di rocce, fluidi e gas, e la descrizione, il rilevamento e la documentazione di affioramenti rocciosi in superficie. Prima che i dati grezzi possano essere interpretati, spesso questi devono essere elaborati, ragion per cui saranno qualificati in quanto dati grezzi, o primari, processati.

Dati e informazioni geologici di carattere generale sono determinati in seguito attraverso l'interpretazione dei dati grezzi. Questo processo di interpretazione avviene spesso in più fasi, rispettivamente su più livelli. A tale scopo si hanno più metodi a disposizione. Soprattutto nell'elaborazione e nell'interpretazione di dati geofisici, nonostante vengano utilizzati metodi standard riconosciuti, spesso sussiste un vasto margine interpretativo che porta anche a incertezze. L'interpretazione di dati geologici è soggetta al diritto d'autore. Determinante per la protezione del diritto d'autore è il contributo intellettuale fornito dalla persona che esegue l'interpretazione. Pertanto nel caso in cui i dati geologici grezzi vengano elaborati e interpretati unicamente tramite processi matematici conosciuti, come ad esempio nell'elaborazione di dati primari per mezzo di algoritmi, i risultati non sono soggetti al diritto d'autore.

Nel progetto in questione vengono definiti questi termini e viene chiarito il loro utilizzo.

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i cantoni e i comuni

Le modifiche non comportano alcuna conseguenza.

4. Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società

Le modifiche non comportano conseguenze su economia, ambiente e società.

¹ Cfr. le informazioni dettagliate sulla situazione iniziale nel rapporto esplicativo sulla revisione totale dell'ordinanza sull'energia (OEn) del febbraio 2017.



5. Rapporto con il diritto europeo

Le modifiche non modificano l'attuale rapporto con il diritto europeo.

6. Commento alle singole disposizioni

All'art. 2 lett. e-g (nuove)

Le nuove lett. e-g inserite nell'articolo 2 contengono le definizioni giuridiche dei termini “dati geologici primari”, “dati geologici primari processati” e “dati geologici e informazioni secondari”.

All'art. 13 cpv. 2 lett. a^{bis} (nuovo)

Ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 lett. a OGN i geodati messi a disposizione dell'Ufficio federale di topografia swisstopo nell'ambito di progetti con contributi per l'esplorazione geotermica e garanzie per la geotermia dovrebbero sottostare al livello di autorizzazione B secondo l'art. 21 dell'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620) e, in linea di massima, non sarebbero accessibili al pubblico. Secondo la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus; RS 0.814.07) e secondo l'art. 7 cpv. 8 della Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01) i dati di prospezione e esplorazione in ambito geotermico sono da considerarsi come informazioni ambientali sottostanti generalmente al principio di trasparenza (cfr. art. 10g cpv. 1 e 2 LPAmb). Di principio questo tipo di dati deve venir messo a disposizione del pubblico non appena la Confederazione ne entra in possesso. Pertanto l'art. 13 cpv. 2 deve essere rivisto e completato per ciò che concerne i dati che vengono messi a disposizione della Confederazione in base alla regolamentazione concernente le garanzie per la geotermia e i contributi per l'esplorazione geotermica così come in base alla regolamentazione concernente l'impiego diretto della geotermia per la produzione di calore.